

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile
 Altri elementi

Quantum

1* Grado

2* Grado

precedente cassazione

Precedente appello

Classificazione evento

Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

mentre era intento alla posa in opera di lastre di marmo sulla parete esterna del vano scala di un fabbricato in costruzione, senza alcuna impalcatura, ponteggio o altra cautela, rovinava al suolo da una altezza di circa 4-5 m..

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato
 Pubblico
 Cantiere
 Ufficio
 Fabbrica
 Altro

Principio di diritto

Compito del titolare della posizione di garanzia è evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele. Il garante non può, infatti, invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia (Cass., Sez. 4., 22-10-1999, Grande, Rv. 214497). Il garante, dunque, ove abbia negligenzemente ommesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa in ordine all'assenza di condotte imprudenti, negligenzi o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass., Sez. 4, n. 18998 del 27-3-2009, Rv. 244005). Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità dei lavoratori (Cass., Sez. 4, n. 22622 del 29-4-2008, Rv. 240161). Da ciò consegue che non può essere ravvisata, nel caso di specie, interruzione del nesso causale. L'operatività dell'art. 41, comma 2, cod.pen. è infatti circoscritta ai casi in cui la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al rischio originario, attivato dalla prima condotta (Cass., Sez. 4, n. 25689 del 3-5-2016, Rv. 267374; Sez. 4, n. 15493 del 10-3-2016, Pietramala, Rv. 266786; n. 43168 del 2013, Rv. 258085). Non può, pertanto, ritenersi causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, il comportamento imprudente di un soggetto, nella specie il lavoratore, che si riconnetta ad una condotta colposa altrui, nella specie a quella del datore di lavoro (Cass., Sez. 4, n. 18800 del 13-4-2016, Rv. 267255; n. 17804 del 2015, Rv. 263581; n. 10626 del 2013, Rv.256391). L'interruzione del nesso causale è infatti ravvisabile esclusivamente qualora il lavoratore ponga in essere una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative alle quali è addetto ed incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche. In questi casi, è configurabile la colpa dell'infortunato nella produzione dell'evento, con esclusione della responsabilità penale del titolare della posizione di garanzia (Cass., Sez. 4, 27-2-1984, Monti, Rv. 164645; Sez. 4, 11-2-1991, Lapi, Rv. 188202) .

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma , il 3.10.2018.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.